

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2411</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRAMEGNA, DI GIULIO, MACALUSO EMANUELE, POCHETTI, REICHLIN, ALDROVANDI, BACCALINI, BIAMONTE, BARDELLI, FOSCARINI, FURIA, GIANNINI, LA TORRE, MARRAS, MICELI, NOBERASCO, RAUCCI, SCUTARI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, TRIPODI GIROLAMO, VALORI**

*Presentata il 18 ottobre 1973*

Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 31 dicembre 1973 i termini della proroga concessa con il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, vengono a scadere con la conseguenza che i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici più volte prorogati verrebbero a trovarsi senza copertura assicurativa e quindi con la perdita dei diritti previdenziali ed assistenziali.

I lavoratori agricoli che risentirebbero di questa situazione sono quelli residenti in 23 province dell'Italia meridionale ed insulare dove in precedenza vigeva il sistema del presuntivo impiego ai fini della formulazione degli elenchi anagrafici, elenchi che davano titolo all'assicurazione obbligatoria ai fini previdenziali ed assistenziali.

A questa situazione si giunge perché, purtroppo, le nuove norme in materia di collocamento agricolo e di formazione degli elenchi

anagrafici, dettate dal legislatore con il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non hanno trovato piena attuazione per un duplice ordine di motivi: da un lato la resistenza opposta dai datori di lavoro nell'adempiere alle norme della legge per continuare ad evadere gli obblighi della contribuzione sociale, della presentazione dei piani colturali e dall'altro per l'insufficienza delle attrezzature e lo scarso controllo per la nota deficienza del personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non sfugge a nessuno che accanto a queste ragioni, proprio nelle regioni meridionali, data la scarsità delle occasioni di lavoro e della stessa permanente esistenza del mercato nero della manodopera, del caporalato più o meno palese, della tensione nel mercato del lavoro

ro, del mercato di piazza — piaga non ancora cancellata — le violazioni delle leggi sociali si presentano in tutta la loro macroscopica evidenza.

Ad aggravare la situazione nelle campagne hanno certamente contribuito le ripetute avversità atmosferiche e per ultimo le note gravi vicende dell'infezione colerica che oltre ai danni sul piano sanitario hanno determinato, sia sui mercati interni che su quelli esteri, uno stato di preoccupazione per quanto si riferisce alla vendita dei prodotti agricoli delle zone meridionali.

È evidente che la conseguenza di queste avversità e dell'aggravato stato di crisi — specie delle aziende piccole e medie — dell'agricoltura meridionale si faranno sentire sulle condizioni economiche dei braccianti agricoli delle zone interessate.

Tenuto conto di tutto questo e delle obiettive difficoltà incontrate e non ancora superate perché vengano pienamente attuate le norme fissate dalla legge sul collocamento agricolo con gli opportuni accorgimenti che la esperienza di questo periodo è venuta consigliando (procedure, obbligatorietà dei piani colturali, circolazione della manodopera, servizi di vigilanza, funzionamento delle commissioni, ulte-

riori garanzie di tutela dei piccoli coltivatori) si rende urgente e necessaria una nuova misura legislativa che salvaguardi i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori agricoli meridionali.

Con la presente proposta di legge si intende — attraverso una norma di proroga degli elenchi anagrafici in atto, senza pregiudizio per le variazioni relative alle nuove iscrizioni o ai cambi di categoria che si rendessero necessari — garantire i diritti previdenziali per centinaia di migliaia di operai agricoli meridionali ed in pari tempo autorizzare gli enti erogatori previdenziali ed assistenziali a corrispondere le conseguenti prestazioni.

Onorevoli colleghi, con la proposta di proroga quinquennale degli elenchi anagrafici riteniamo di operare non solo per la tutela di diritti per i lavoratori agricoli ma anche ed essenzialmente perché nel corso di questi anni possano attuarsi tutte le necessarie procedure e gli aggiustamenti indispensabili, perché il collocamento agricolo venga attuato in piena corrispondenza con la legislazione vigente in questo campo.

Per queste ragioni crediamo che il voto del Parlamento su questa nostra proposta di legge non potrà che essere positivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma primo e secondo della legge 5 marzo 1963, numero 322 sono prorogate al 31 dicembre 1978 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

### ART. 2.

Per i componenti le commissioni regionali, provinciali e locali di collocamento agricolo di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 maggio 1970, n. 83, viene fissata la corrispondenza di un gettone di presenza nella misura di lire 2.000 per ogni seduta.

Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di 4 riunioni mensili ai componenti le commissioni locali nella cui sezione risultano

iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di 6 riunioni mensili ai componenti le commissioni nelle cui sezioni risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.

**ART. 3.**

All'onere di 200 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 per il 1974 si provvede con riduzione di pari importo dal capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.